

Settembre 2020

## DECRETO LEGGE "AGOSTO" - PROROGA DEI **VERSAMENTI**

Nuove modifiche ai termini dei versamenti sospesi per effetto dell'emergenza da COVID-19

Informativa n. 57/2020

Riferimenti normativi Decreto Cura Italia, Decreto Liquidità, Decreto Rilancio, Decreto Agosto.











In data 14/08/2020 è stato emanato il Decreto Legge n. 104/2020 c.d. "Decreto Agosto" entrato in vigore il giorno stesso.

Nella presente Circolare sono esaminate le misure fiscali relative alla proroga dei versamenti fiscali e contributivi.

In una circolare di prossima emanazione saranno analizzate le ulteriori misure introdotte.

## Proroga dei versamenti fiscali e contributivi

1. Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di Euro

Il D.L. Cura Italia aveva stabilito per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente al 16 Marzo 2020 (pertanto per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare si fa riferimento ai ricavi/compensi del periodo di imposta 1/01/2019-31/12/2019), la sospensione dei versamenti da autoliquidazione scadenti nel periodo compreso tra l'8/03/2020 e il 31/03/2020, relativi:

- a) alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) all'imposta sul valore aggiunto;
- c) ai contributi previdenziali e assistenziali (INPS), e ai premi per l'assicurazione obbligatoria (INAIL).

I versamenti sospesi potevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, **in un'unica soluzione entro il 31/05/2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Il D.L. Rilancio aveva prorogato per tali soggetti la scadenza dei versamenti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16/09/2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Il D.L. Agosto ha modificato nuovamente in senso favorevole per tali soggetti la scadenza dei versamenti, prevedendo la possibilità di effettuare il versamento secondo le modalità stabilite dal Decreto Rilancio o alternativamente, sempre senza applicazione di sanzioni ed interessi, di versare il 50% delle somme sospese in un'unica soluzione entro il 16/09/2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 e il restante 50% delle somme in un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16/01/2021.

Si ricorda che non sono previsti rimborsi in ipotesi di versamento già effettuato.

- <u>2. Soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi inferiori o superiori a 50 milioni di Euro</u>
- Il D.L. Liquidità aveva stabilito che i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi:
- A) non superiori a 50 milioni di Euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9/04/2020 (pertanto per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare si fa riferimento ai ricavi/compensi del periodo di imposta 1/01/2019-31/12/2019) che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;
- **B)** superiori a 50 milioni di Euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9/04/2020 (pertanto per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare si fa riferimento ai ricavi/compensi del periodo di imposta 1/01/2019-31/12/2019), beneficiano della sospensione dei versamenti sopraindicati per i mesi di aprile (relativi a marzo) e maggio (relativi ad aprile) 2020 se hanno subito una **diminuzione del**



**fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%** nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;

beneficiavano della sospensione dei versamenti, per i mesi di aprile (relativi a marzo) e maggio (relativi ad aprile) 2020:

- delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale che effettuano come sostituti di imposta;
- dell'IVA;
- dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi potevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 30/06/2020** o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Il D.L. Rilancio aveva prorogato per tali soggetti la scadenza dei versamenti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 16/09/2020 in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Il D.L. Agosto ha modificato nuovamente in senso favorevole per tali soggetti la scadenza dei versamenti, prevedendo la possibilità di effettuare il versamento secondo le modalità stabilite dal Decreto Rilancio o alternativamente, sempre senza applicazione di sanzioni ed interessi, di versare il 50% delle somme sospese in un'unica soluzione entro il 16/09/2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 e il restante 50% delle somme in un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16/01/2021.

Si ricorda inoltre che i versamenti sono sospesi anche per:

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31/03/2019;
- gli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

Pur in mancanza di una indicazione puntuale nella norma, si ritiene che la sospensione, per gli enti di cui sopra, operi a prescindere dai ricavi o compensi conseguiti ed indipendentemente dalla diminuzione del fatturato. Infine si precisa che la sospensione dei versamenti IVA per i mesi di aprile e maggio 2020 opera a prescindere dall'ammontare dei ricavi e compensi del 2019 per i soggetti con sede legale, domicilio fiscale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

## 3. Operatori nazionali maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica

Con riguardo **agli operatori nazionali maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica** (indicati nell'Informativa Unistudio n. *20/2020* punto 2), il D.L. Cura Italia stabiliva la sospensione dei versamenti in scadenza tra il 02/03/2020 e il 30/04/2020 a prescindere dal fatturato conseguito nel periodo di imposta precedente e dalla diminuzione dei ricavi nel 2020.

La sospensione in oggetto riguardava il versamento dell'IVA in scadenza nel mese di marzo (relativo al mese di febbraio), le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, i contributi previdenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria.

Pertanto l'IVA del mese di marzo 2020, in scadenza il 16/04/2020, doveva essere versata a meno che non potessero beneficiare della sospensione generale di cui ai precedenti punti A e B.

I versamenti sospesi potevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31/05/2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.



Il D.L. Rilancio aveva prorogato la scadenza dei versamenti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16/09/2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Il D.L. Agosto ha modificato nuovamente in senso favorevole per tali soggetti la scadenza dei versamenti, prevedendo la possibilità di effettuare il versamento secondo le modalità stabilite dal Decreto Rilancio o alternativamente, sempre senza applicazione di sanzioni ed interessi, di versare il 50% delle somme sospese in un'unica soluzione entro il 16/09/2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 e il restante 50% delle somme in un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16/01/2021.

Si propongono le seguenti tabelle di sintesi.

VERSAMENTI scadenti nel periodo compreso tra l'8/03/2020 e il 31/03/2020								
Soggetti beneficiari	Sospe	Nuovo termine versamento						
soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione (lavoratori autonomi) con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019	ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale in qualità di sostituti d'imposta	IVA del 16/03/2020	contributi inps e inail	1. unica soluzione entro il 16/09/2020 o in 4 rate con il versamento della prima rata entro il 16/09/2020; 2. per un importo pari al 50% delle somme sospese in un'unica soluzione entro il 16/09/2020 o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16/09/2020); per il restante 50% in un massimo di 24 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16/01/2020)				
operatori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica indipendentemente dal fatturato del 2019	ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale in qualità di sostituti d'imposta	IVA del 16/03/2020	contributi inps e inail	1. unica soluzione entro il 16/09/2020 o in 4 rate con il versamento della prima rata entro il 16/09/2020; 2. per un importo pari al 50% delle somme sospese in un'unica soluzione entro il 16/09/2020 o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16/09/2020); per il restante 50% in un massimo di 24 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16/01/2020)				
Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con sede in provincia di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dai ricavi e compensi del 2019	IVA del 16/03/2020			1. unica soluzione entro il 16/09/2020 o in 4 rate con il versamento della prima rata entro il 16/09/2020; 2. per un importo pari al 50% delle somme sospese in un'unica soluzione entro il 16/09/2020 o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16/09/2020); per il restante 50% in un massimo di 24 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16/01/2020).				



VERSAMENTI DEL 16/04/2020								
	Sospensione Sospensione			Nuovo termine versamento				
ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di Euro nel 2019	fatturato o corrispettivi marzo 2020 inferiore del 33% rispetto a marzo 2019	ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale in qualità di sostituti di imposta	IVA del 16/04/2020	contributi inps e inail	1. unica soluzione entro il 16/09/2020 o in 4 rate con il versamento della prima rata entro il 16/09/2020; 2. per un importo pari al 50% delle somme sospese in un'unica soluzione entro il 16/09/2020 o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16/09/2020); per il restante 50% in un massimo di 24 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16/01/2020).			
ricavi o compensi superiori a 50 milioni di Euro nel 2019	fatturato o corrispettivi marzo 2020 inferiore del 50% rispetto a marzo 2019	ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale in qualità di sostituti di imposta	IVA del 16/04/2020	contributi inps e inail	1. unica soluzione entro il 16/09/2020 o in 4 rate con il versamento della prima rata entro il 16/09/2020; 2. per un importo pari al 50% delle somme sospese in un'unica soluzione entro il 16/09/2020 o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16/09/2020); per il restante 50% in un massimo di 24 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16/01/2020).			
operatori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica	che rientrano in una delle prime due casistiche precedenti, con relativa diminuzione del fatturato per beneficiare della sospensione	IVA del 16/04/2020			1. unica soluzione entro il 16/09/2020 o in 4 rate con il versamento della prima rata entro il 16/09/2020; 2. per un importo pari al 50% delle somme sospese in un'unica soluzione entro il 16/09/2020 o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16/09/2020); per il restante 50% in un massimo di 24 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16/01/2020).			
operatori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica	ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale in qualità di sostituti di imposta			1. unica soluzione entro il 16/09/2020 o in 4 rate con il versamento della prima rata entro il 16/09/2020; 2. per un importo pari al 50% delle somme sospese in un'unica soluzione entro il 16/09/2020 o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16/09/2020); per il restante 50% in un massimo di 24 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16/01/2020).				
Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con sede in provincia di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dai ricavi e compensi del 2019	fatturato o corrispettivi marzo 2020 inferiore del 33% rispetto a marzo 2019	Dettivi 2020 del 33% a marzo			1. unica soluzione entro il 16/09/2020 o in 4 rate con il versamento della prima rata entro il 16/09/2020; 2. per un importo pari al 50% delle somme sospese in un'unica soluzione entro il 16/09/2020 o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16/09/2020); per il restante 50% in un massimo di 24 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16/01/2020).			



	VERSAMENTI DEL 16/05/2020							
	Sospensione maggio 2020	Sospe	ensione	Nuovo termine versamento				
ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di Euro nel 2019	fatturato o corrispettivi aprile 2020 inferiore del 33% rispetto ad aprile 2019	ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale in qualità di imposta	IVA del 16/05/2020	contributi inps e inail	1. unica soluzione entro il 16/09/2020 o in 4 rate con il versamento della prima rata entro il 16/09/2020; 2. per un importo pari al 50% delle somme sospese in un'unica soluzione entro il 16/09/2020 o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16/09/2020); per il restante 50% in un massimo di 24 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16/01/2020).			
ricavi o compensi superiori a 50 milioni di Euro nel 2019	fatturato o corrispettivi aprile 2020 inferiore del 50% rispetto ad aprile 2019	ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale in qualità di sostituti di imposta	IVA del 16/05/2020	contributi inps e inail	1. unica soluzione entro il 16/09/2020 o in 4 rate con il versamento della prima rata entro il 16/09/2020; 2. per un importo pari al 50% delle somme sospese in un'unica soluzione entro il 16/09/2020 o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16/09/2020); per il restante 50% in un massimo di 24 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16/01/2020).			
operatori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica	rientrano in una delle due casistiche precedenti, con relativa diminuzione del fatturato per beneficiare della sospensione	ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale in qualità di sostituti di imposta	IVA del 16/05/2020	contributi inps e inail	1. unica soluzione entro il 16/09/2020 o in 4 rate con il versamento della prima rata entro il 16/09/2020; 2. per un importo pari al 50% delle somme sospese in un'unica soluzione entro il 16/09/2020 o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16/09/2020); per il restante 50% in un massimo di 24 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16/01/2020).			
Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con sede in provincia di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dai ricavi e compensi del 2019	fatturato o corrispettivi aprile 2020 inferiore del 33% rispetto a aprile 2019	del IVA del 16/05/2020		1. unica soluzione entro il 16/09/2020 o in 4 rate con il versamento della prima rata entro il 16/09/2020; 2. per un importo pari al 50% delle somme sospese in un'unica soluzione entro il 16/09/2020 o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16/09/2020); per il restante 50% in un massimo di 24 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16/01/2020).				

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.